

SCHEDA TECNICA INCENTIVO FISCALE ECOBONUS 100%

Decreto Legge	<u>D.L. 19 maggio 2020, n.34 - DECRETO RILANCIO 2020</u>
Art. 119 - <i>Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici</i>	L'articolo 119 del D.L. 34/2020 definisce puntualmente gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali potenziate al 110% (SUPERBONUS 100%). Il Superbonus 100% è relativo agli interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) e miglioramento sismico (SISMA BONUS), oltre che per l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Descrizione Incentivo Fiscale	<p>L'agevolazione si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° Luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.</p> <p>E' prevista la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Per poter utilizzare una delle due opzioni, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che hanno diritto alle misure di agevolazione.</p> <p>Si specifica che il DL 34/2020 dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (quindi entro il 18 luglio 2020). Per conoscerne i dettagli definitivi e per la sua piena operatività si dovranno attendere le disposizioni attuative da parte dell'Agenzia delle Entrate e i decreti attuativi del MISE.</p>
Interventi Ammissibili per l'ECOBONUS	<p>Con riferimento alle detrazioni fiscali per gli interventi volti all'efficientamento energetico sono ritenuti ammissibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Impianti a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; ▪ Impianti a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; ▪ Impianti di micro-cogenerazione. <p>La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che</p>

	<p>compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;</p> <p>c) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Impianti a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi; ▪ Impianti geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; ▪ Impianti di micro-cogenerazione. <p>La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.</p> <p>d) Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all'art. 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (es. l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra descritti.</p>		
<p>Altre misure di incentivazione collegate all'ECOBONUS</p>	<p>In caso di fruizione di ECOBONUS, la detrazione fiscale al 110%, è applicabile anche per altre tipologie di interventi qualora questi vengano eseguiti contestualmente ad almeno uno di quelli ritenuti ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico; ▪ Installazione (in questo caso anche successiva) di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, con gli stessi limiti di spesa e ammontare complessivo descritti sopra e comunque nel limite di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo; ▪ Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 		
<p>Data entro cui iniziare i lavori</p>	<p>1 Luglio 2020</p>	<p>Data ultimazione dei lavori</p>	<p>31 Dicembre 2021</p>
<p>Beneficiari</p>	<p>Si elencano di seguito i soggetti che possono godere dell'ECOBONUS al 100% e delle altre misure di incentivazione ad esso collegate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Condomini; ▪ Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; ▪ Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione 		

	<p>europea in materia di "<i>in house providing</i>" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
<p>Condizioni di accesso</p>	<p>I beneficiari dovranno rispondere ai requisiti minimi previsti dal DL del 26 Giugno 2015. Gli interventi devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile perché già presente in una delle prime due classi il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di Dichiarazione Asseverata. Gli incentivi fiscali inoltre non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.</p> <p>Si precisa che le detrazioni previste per l'installazione di impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione, e gli incentivi per lo scambio sul posto.</p>
<p>Link</p>	<p>https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=true</p>